



Capitolato speciale di polizza – Lotto 3 RCA LM

**LOTTO 3 RCA LM
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA
CIG: Z3B38B7B6C**

Contraente:

Comune di Bagni di Lucca
Via Umberto I, 103
55022 Bagni di Lucca (LI)
P.Iva: 00371830464

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del: 31.12.2022
Alle ore 24.00 del: 31.12.2024



SOMMARIO

<i>DEFINIZIONI</i>	5
<i>SEZ. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	8
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	8
Art. 2 – Clausola di Buona Fede	8
Art. 3 – Variazione del rischio	8
Art. 4 – Altre assicurazioni	8
Art. 5 – Durata e proroga dell'assicurazione	8
Art. 6 – Pagamento del premio	9
Art. 7 – Polizza amministrativa a Libro Matricola	9
Art. 8 – Assicurazione in base a libro matricola/Regolazione premio	9
Art. 9 – Modifiche del contratto	10
Art. 10 – Forma e validità delle comunicazioni	10
Art. 11 – Foro competente	10
Art. 12 – Interpretazione del contratto	10
Art. 13 – Validità delle norme di polizza	10
Art. 14 – Limiti territoriali	11
Art. 15 – Coassicurazione e delega	11
Art. 16 – Clausola Broker	12
Art. 17 – Rinvio alle norme di legge	12
Art. 18 – Oneri fiscali	12
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 20 – Trattamento dei dati	12
Art. 21 - Sanction Clause / OFAC	12
<i>SEZ. 2) NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI</i>	13
Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro – Denuncia dei sinistri	13
Art. 23 – Recesso in caso di sinistro	13
Art. 24 – Gestione delle vertenze	13
Art. 25 - Produzione di informazioni sui sinistri	13
Art. 26 - Procedure di Risarcimento Diretto (Art. 149 Codice)	14
Art. 27 – Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice)	14
Art. 28 – Procedura di risarcimento del terzo trasportato (Art. 141 del Codice)	14
Art. 29 –Determinazione dell'ammontare del danno	14
Art. 30 – Riparazione	15
Art. 31 – Recupero delle cose rubate	15
Art. 32 – Clausola Arbitrale	15
<i>SEZ. 3) – NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE / DANNI INDENNIZZABILI / GARANZIE</i>	17
Art. 33 – Oggetto dell'assicurazione	17
Art. 34 – Rischio statico rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici e carrelli traini	17
Art. 35 – Esclusioni	18
Art. 36 – Rinuncia al diritto di Rivalsa	19



Art. 37 – Massimali di garanzia	19
Art. 38 – Cessazione di rischio	19
Art. 39 – Sostituzione del contratto, certificato / contrassegno	20
Art. 40 – Attestazione dello stato di rischio	20
Art. 41 – Risoluzione del contratto per il furto del veicolo	21
Art. 42 – Appendici di vincolo	22
<i>FORULE TARIFFARIE</i>	22
Art. 43 – Tariffa Bonus / Malus	22
Art. 44 – Tariffa Fissa – Maggiorazione del premio per sinistrosità	22
Art. 45 – Franchigia Fissa ed assoluta	22
Art. 46 – Determinazione del premio	22
<i>CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI</i>	23
Art. 47 – Danni da Inquinamento	23
Art. 48 – Carico e scarico	23
Art. 49 – Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici	23
Art. 50 – Veicoli speciali per portatori di handicap	24
Art. 51 – Danni a cose di terzi trasportati su autobus	24
Art. 52 – Ricorso terzi da incendio	24
Art. 53 – RC dei trasportati	24
Art. 54 – Soccorso vittime della strada	24
Art. 55 – Cristalli	24
Art. 56 – Soccorso Stradale, traino e recupero del mezzo	25
Art. 57 – Perdita delle chiavi	25
Art. 58 – Ripristino dispositivi di sicurezza	25
Art. 59 – Spese di noleggio di un veicolo	25
Art. 60 – Assistenza ritiro patente	25
Art. 61 – Spese parcheggio e/o custodia	25
Art. 62 – Dissequestro del veicolo	26
Art. 63 – Guasti arrecati dalle Autorità	26
Art. 64 – Perdite pecuniarie	26
Art. 65 – Trasporto in ambulanza	26
Art. 66 – Rimpatrio del veicolo	26
Art. 67 – Rientro passeggeri	26
Art. 68 – Tassa automobilistica	26
Art. 69 – Impianto antifurto e/o localizzazione satellitare	27
Art. 70 – Bagaglio	27
<i>NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE CVT</i>	27
Art. 71 – Incendio (operante per tutti i veicoli per i quali nell'allegato elenco veicoli è indicato il relativo valore)	27
Art. 72 – Furto e Rapina (operante per tutti i veicoli per i quali nell'allegato elenco veicoli è indicato il relativo valore)	28
Art. 73 – Danni successivi al furto e alla rapina (operante per tutti i veicoli per i quali è attivata la garanzia Incendio/Furto)	28



Art. 74 – Danni da scasso (operante per tutti i veicoli per i quali è stata attivata la garanzia Incendio/Furto)	29
Art. 75 – Kasko (operante per tutti i veicoli per i quali è stato indicato il relativo valore per la garanzia)	29
Art. 76 – Eventi Naturali (operante solo se attivata per il veicolo la garanzia Incendio)	30
Art. 77 – Eventi Socio Politici (operante solo se attivata per il veicolo la garanzia Incendio con indicazione del veicolo assicurato)	30
<i>SEZ. 4) – SCOPERTI / FRANCHIGIE / LIMITI DI INDENNIZZO</i>	31



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ACCESSORI:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO:	Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
BONUS/MALUS:	Formula tariffaria per la copertura del rischio rca basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "periodo di osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società. La formula articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18 a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del regolamento IVASS n. 4/2006 e successive modificazioni
BROKER:	L'impresa di Brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
CIRCOLAZIONE:	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica ed equiparate, nonché aree private; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso
CLASSE DI MERITO "CU":	È la classe di merito di "Conversione Universale" (CU), ex classe "CIP" di cui all' Allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 in esecuzione del Codice delle Assicurazioni private
CLASSE DI MERITO DI COMPAGNIA:	È la classe di merito assegnata al contratto dalla Compagnia
CONDUCENTE:	La persona fisica alla guida del veicolo
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
COSE:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
CRISTALLI:	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini
DANNO:	Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
DANNO CORPORALE:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale



DANNO MATERIALE:	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione, il danneggiamento, deterioramento, alterazione, totale o parziale di cose
DANNO PARZIALE:	Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori all'80% del valore del mezzo al momento del sinistro
DANNO TOTALE:	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
DEGRADO:	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
LEGGE O CODICE:	Il D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e la successiva normativa di attuazione
MALATTIE INFETTIVE:	La patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
MASSIMALE PER SINISTRO:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
PERIODO DI OSSERVAZIONE:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
OPTIONALS:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
POLIZZA:	Il documento che prova e regola il contratto di assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
PROPRIETARIO:	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
FRANCHIGIA:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
REGOLAMENTO:	Il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
RISARCIMENTO:	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SCOPERTO:	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione



SOCIETÀ:	La Compagnia Assicuratrice
TARIFFA:	La tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto
TARIFFA A FRANCHIGIA:	Formula tariffaria per la copertura del rischio rca che prevede l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Detto importo deve essere rimborsato dal contraente alla società dopo la liquidazione del danno
TARIFFA FISSA:	Formula tariffaria per la copertura del rischio rca che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "periodo di osservazione"
VALORE A NUOVO:	È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento del sinistro
VALORE ASSICURATO:	È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione del contratto
VALORE COMMERCIALE:	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati anche da altre riviste specializzate o rivenditori autorizzati



SEZ. 1) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 – Clausola di Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Variazione del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Gli aggravamenti di rischio, ovvero variazioni modificative della natura dell'assicurato, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5 – Durata e proroga dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni due (2) con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.



Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 6 – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2022 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento semestrale con scadenze di rata al 30.06 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker. Il pagamento effettuato al Broker ha efficacia liberatoria per l'Ente ex Art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente.

Art. 7 – Polizza amministrata a Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione.

Le inclusioni o le esclusioni di veicoli prendono effetto dalla data e ora richieste dal contraente, purché non antecedenti la data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

- l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;
- il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Art. 8 – Assicurazione in base a libro matricola / Regolazione premio

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e



successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Sono ammesse sostituzioni (**intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione**) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.

Sono ammesse le esclusioni per qualsiasi motivo, purché venga fatta richiesta scritta da parte dell'Ente con relativa restituzione degli originali del certificato, contrassegno (ove previsto) e carta verde.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi dalla garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato o rimborsato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato, in sede di regolazione premio.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente, **salvo esplicita richiesta di orario diverso** comunque successivo a quello di invio della richiesta. (fermo l'obbligo di restituzione del certificato, contrassegno, ove previsto, e carta verde in originale)

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

Art. 9 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 10 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telefax, mail o pec.

Art. 11 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 13 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo



quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 14 – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

Art. 15 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.



Art. 16 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **Grifo Insurance Brokers S.p.A.**

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi effettuato dall'Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società le relative comunicazioni di incasso da ritenersi valide anche per le quote delle società coassicuratrici.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 nonché ss.mm.ii., ciascuna delle parti (contraente Assicurato e Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.



SEZ. 2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro - Denuncia dei sinistri

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, in deroga all'Art. 1913 del Codice Civile, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno e consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno subito vistata dall'Autorità.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

Art. 23 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o pec, con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 24 – Gestione delle vertenze

La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

Art. 25 – Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente ed al Broker l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a _____



€ _____.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 26 – Procedure di Risarcimento Diretto (Art. 149 Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (Art. 139, comma 2 del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (Art.149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dalla Art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistono i requisiti previsti dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistono i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (Art.11 del D.P.R. n° 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'Art. 149 e 150 del Codice).

In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mail o pec, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'Art. 148 del Codice.

Art. 27 – Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art., la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mail o pec.

Art. 28 – Procedura di risarcimento del terzo trasportato (Art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mail o pec. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art. 141 del Codice.

Art. 29 – Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro riconducibile alla sezione CVT, l'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo, o delle sue parti, aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione Quattroruote riportata nell'ultima



edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano al momento del sinistro gli optional, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato. In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato da Quattroruote, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- l'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione, sempre che la somma assicurata compresa l'Iva sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.

Art. 30 - Riparazione

In caso di sinistro riconducibile alle sezioni CVT, salvo le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società.

La società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 31 – Recupero delle cose rubate

In caso di un sinistro riconducibile alla sezione Incendio e Furto, se le cose (veicolo o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose rubate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

Art. 32 – Clausola Arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.



Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.



SEZ. 3) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)

Art. 33 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati. La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere. E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Precisazioni:

- si considerano terzi anche gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti tutti;
- la garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività;
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati).

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Art. 34 – Rischio Statico Rimorchi, Semirimorchi, Macchine Operatrici e Carrelli Trainati

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza r.c. del veicolo trainante.



Art. 35 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
 - a) Se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
 - b) Se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della contraente o dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il conducente presta servizio, la Società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. A parziale deroga delle Condizioni Generali di polizza si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'Art. 139 del C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285.
- in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da definizioni), epidemie e/o pandemie.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.



Art. 36 – Rinuncia al diritto di Rivalsa

L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

Del contraente, dell'intestatario al p.r.a. e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia o alle indicazioni della carta di circolazione;
- b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto c) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
- d) se al conducente è stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione all'guida, a patto che la contraente non sia a conoscenza di questa circostanza;
- e) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche

Art. 37 – Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata per ogni veicolo con un Massimale Unico RCA € **25.000.000,00**

Art. 38 – Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a causa di **distruzione o demolizione od esportazione, vendita del veicolo o definitiva cessazione della circolazione** del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde originali. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Il contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita.



Art. 39 – Sostituzione del contratto, del certificato/contrassegno

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia RCA, qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno (ove previsto), l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge.

Art. 40 – Attestazione dello stato di rischio

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna per via telematica, indipendentemente dalla forma tariffaria, l'attestazione sullo stato del rischio al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero:

- a) al proprietario;
- b) all'usufruttuario;
- c) all'acquirente, nel caso di patto di riservato dominio;
- d) al locatario, nel caso di locazione finanziaria.

L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dello stesso nell'area riservata del sito web della Società, www.gruppoitas.it. Per i contratti relativi a flotte di veicoli a motore, la consegna telematica avviene su richiesta del contraente con le modalità concordate tra le parti.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.

L'attestazione contiene:

- la denominazione della Società;
- per il contraente: il nome e cognome se persona fisica, o la denominazione, ragione sociale se persona giuridica, ed il codice fiscale;
- per l'avente diritto: i medesimi dati di cui al precedente punto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto;
- la classe di merito aziendale di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- gli eventuali importi delle franchigie, richieste dalla Società e non corrisposte dall'Assicurato;
- nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4-bis del C.A. l'attestato dovrà



contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce all'avente diritto.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi – di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del

precedente contratto assicurativo.

La Società garantisce all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestato di rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del C.A. In tal caso, la Società consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

La Società non trasmette l'attestazione, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- furto del veicolo.

Non è previsto il rilascio di attestazione sullo stato del rischio per i contratti relativi a veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese di assicurazione, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa Delegataria.

Ai sensi dell'Art. 5 comma 1 bis - legge 40/2007 in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell'attestazione dello stato di rischio fra i quali la classe CU, quando richiesta. In caso di mancanza della CU stessa, la Società è tenuta alla sua individuazione secondo i criteri disposti dall'allegato 2 del Regolamento Isvap n° 4 del 09/08/2006 e successive integrazioni.

Art. 41 – Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo, ai sensi dell'Art. 122 comma 3 del Codice, previa tempestiva presentazione alla Società, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno di denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.

I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'Art. 283 del Codice. Il contraente ha diritto al rimborso del premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto.



Art. 42 – Appendici di vincolo

Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

<p style="text-align: center;">FORMULE TARIFFARIE (indicare nell'elenco dei mezzi da assicurare)</p>

La presente assicurazione è stipulata in base alle seguenti forme tariffarie:

Art. 43 – Tariffa Bonus/Malus

Prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B dei Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93. La determinazione delle classi di merito di assegnazione ed il rilascio delle attestazioni di rischio avviene ad ogni scadenza annuale in conformità a quanto previsto dalla circolare ISVAP n. 555/D del 17.05.05 recante "disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria RCA e disciplina del bonus/malus.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: il periodo, inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi, hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 44 – Tariffa Fissa – Maggiorazione del premio per sinistrosità

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.

Art. 45 – Franchigia Fissa ed assoluta

Qualora l'assicurazione sia stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Art. 46 – Determinazione del premio

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la tariffa di riferimento.

Il premio annuo lordo offerto è determinato in base all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare pubblicato dall'Ente, elenco aggiornato a Novembre 2022.



Successivamente alla avvenuta aggiudicazione, la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando uno dei criteri sopra indicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto di eventuali veicoli dismessi o acquistati successivamente a Novembre 2022 ed indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus se necessarie.

Ad ogni rinnovo annuale della polizza è facoltà del Contraente apportare modifiche in ordine all'elenco dei veicoli assicurati, nonché eventuali riduzioni per aggiornamento del valore di ciascun mezzo per il quale sono previste garanzie cvt (incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici, kasko). E' infine facoltà del Contraente provvedere all'esclusione totale delle garanzie cvt inizialmente previste (incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici, kasko) o chiedere l'estensione delle stesse per mezzi per i quali tali garanzie non erano state attivate alla stipula della polizza.

Il calcolo del premio sarà determinato in base alle modifiche di cui sopra.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 47 – Danni da Inquinamento

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell'ambito causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) qualora lo stesso si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della concomitanza dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia RCA prestata dalla Società;
- per danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 48 – Carico e scarico

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Art. 49 – Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla



esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Art. 50 – Veicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 51 – Danni a cose di terzi trasportate su autobus

L'Assicurazione copre i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

Art. 52 – Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di **€ 500.000,00**

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

Art. 53 – RC dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

Art. 54 – Soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Sono comprese le spese sostenute dall'assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali, anche nel caso in cui si tratti di animali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità fino alla concorrenza di **€ 700,00**.

Art. 55 - Cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino alla concorrenza di **€ 2.500,00** per sinistro.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature a meno che le stesse non costituiscano un pericolo di rottura, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli.



Art. 56 – Soccorso Stradale, traino e recupero del mezzo

Qualora a seguito di guasto, incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate, fino alla concorrenza di **€ 600,00** per sinistro.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 57 – Perdita delle chiavi

L'impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto, fino alla concorrenza di **€ 300,00** per sinistro.

Art. 58 – Ripristino dispositivi di sicurezza

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- airbag
- pretensionatori di cinture di sicurezza
- dispositivi antincendio

del veicolo assicurato, dovute per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per sinistro.

Art. 59 – Spese di noleggio di un veicolo

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente ad incidente stradale, la società rimborserà all'assicurato a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche simili, esclusi carburanti e lubrificanti.

La garanzia è operante anche in caso di sequestro del veicolo; in questo caso l'Assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di **€ 70,00** al giorno massimo per 30 giorni.

Art. 60 – Assistenza ritiro patente

La Società rimborsa le spese giudiziarie e stragiudiziali relative alle procedure per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad incidente di circolazione che abbia comportato lesioni gravi o gravissime a terze persone. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di **€ 500,00**.

Art. 61 – Spese parcheggio e/o custodia

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per il parcheggio e/o custodia a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle autorità fino al giorno della comunicazione



all'assicurato dell'avvenuto ritrovamento. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di **€ 500,00**.

Art. 62 – Dissequestro del veicolo

La Società rimborsa spese per pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo o a regolare sequestro da parte dell'autorità competente a seguito di un sinistro. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di **€ 30,00** al giorno per un massimo di 30 giorni.

Art. 63 – Guasti arrecati dalle Autorità

La garanzia copre i danni arrecati dalle Autorità e/o dall'assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termine di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto nella presente polizza.

Art. 64 – Perdite pecuniarie

Autorimessaggio e trasporto:

in caso di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa - sino ad un massimo di **300,00 €** - le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dall'Autorità.

Spese di immatricolazione e/o passaggio di proprietà:

in caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà - fino ad un massimo di **1.000,00 €** - le spese documentate sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione e/o relative al passaggio di proprietà di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.

Art. 65 – Trasporto in Ambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di **€ 1.000,00**.

Art. 66 – Rimpatrio del veicolo

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito incidente stradale, incendio o furto. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di **€ 600,00**.

Art. 67 – Rientro passeggeri

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per sinistro. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

Art. 68 – Tassa automobilistica

La Società, qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.



Art. 69 – Impianto Antifurto e/o di Localizzazione Satellitare

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto
- impianto di localizzazione satellitare

del veicolo assicurato.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di **€ 1.000,00**.

Art. 70 – Bagaglio

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito incendio, furto, eventi socio-politici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

La garanzia è operante esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'assicurato e dei suoi dipendenti per i quali è stato autorizzato il trasporto.

Per bagaglio si intendono oggetti di uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di **€ 500,00** per sinistro con il massimo di € 5.000,00.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT

OPERANTI SOLO SE PREVISTE NEL FILE RIEPILOGATIVO DEI VEICOLI DA ASSICURARE RIPORTATO TRA GLI ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Art. 71 – Incendio (operante per tutti i veicoli per i quali è stato indicato il relativo valore)

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da: incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore anche se non seguiti da incendio.

La società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione ed al funzionamento del veicolo, può ocasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

Dalla garanzia sono esclusi:

- 1) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- 3) da dolo dell'assicurato;
- 4) da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro in genere quelli



derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;

- 5) i danni manifestatisi negli impianti elettrici per effetto di fenomeni elettrici comunque occasionati; ove però si manifestasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il danno risentito dalle altre parti del veicolo ed anche quella degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita.

Art. 72 – Furto e Rapina (operante per tutti i veicoli per i quali è stato indicato il relativo valore)

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, a seguito di:

- furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato
- furto o rapina, consumati o tentati

ovunque avvenuti o tentati, tanto all'aperto che allo scoperto, fermi o in circolazione.

Sono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina, totale o parziale, tentato o consumato, del veicolo stesso.

Sono compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati.

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina.

Dalla garanzia sono esclusi:

- 1) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- 3) da dolo dell'assicurato.

Sono altresì compresi i danni subiti dall'assicurato conseguenti a:

- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;

Art. 73 – Danni Successivi al Furto e/ alla Rapina (operante per tutti i veicoli per i quali è stata attivata la garanzia Incendio/Furto)

La Società di obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione



successiva al furto o alla rapina.

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

Art. 74 – Danni da Scasso (operante per tutti i veicoli per i quali è stata attivata la garanzia Incendio/Furto)

La Società di obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni di effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Art. 75 – Kasko (operante per tutti i veicoli per i quali è stato indicato il relativo valore per la garanzia)

La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi:

- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo;

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;
- 2) i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- 3) i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- 4) i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- 5) i danni determinati da dolo dell'assicurato
- 6) i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- 7) i danni subiti da veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- 8) i danni subiti da veicoli con targa in prova;
- 9) i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico
- 10) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni).



Art. 76 – Eventi Naturali – Operante solo se attivata per il veicolo la garanzia Incendio

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati, causati da:

- eventi atmosferici: grandine, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste e le cose da esse trasportate;
- alluvioni e inondazioni, allagamenti;
- eruzioni vulcaniche;
- terremoto
- frane, smottamenti del terreno, crollo di edifici e strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, valanghe, slavine, esplosioni naturali, caduta di aerei e missili, parti di essi e oggetti trasportati.

La garanzia Eventi Naturali si intende estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con animali selvatici.

Art. 77 – Eventi Socio Politici – Operante solo se attivata per il veicolo la garanzia Incendio con indicazione del valore assicurato

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio, atti vandalici o dolosi.

Sono compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati.

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà inoltrare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.



SEZ. 4) – SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO

Massimale unico auto € 25.000.000,00		
Garanzia Prestata	Massimale	Scoperto e Franchigia
Ricorso Terzi da incendio (Art. 52)	€ 500.000,00	nessuna
Soccorso vittime della strada (Art. 53)	€ 700,00	Nessuna
Cristalli (Art. 55)	€ 2.500,00	nessuna
Soccorso stradale, traino e recupero del mezzo (Art. 56)	€ 600,00	nessuna
Perdita delle chiavi (Art. 57)	€ 300,00	nessuna
Ripristino Dispositivi di Sicurezza (Art. 58)	€ 1.000,00	nessuna
Spese di noleggio di un veicolo (Art. 59)	€ 70,00 al giorno massimo 30 giorni	nessuna
Assistenza Ritiro Patente (Art. 60)	€ 500,00	nessuna
Spese di Parcheggio e/o Custodia (Art. 61)	€ 500,00	nessuna
Spese per il dissequestro (Art. 62)	€ 500,00	nessuna
Perdite Pecuniarie – Autorimessaggio e trasporto (Art. 64)	€ 300,00	nessuna
Perdite Pecuniarie – Spese di immatricolazione e/o passaggio di proprietà (Art. 64)	€ 1.000,00	nessuna
Trasporto in Ambulanza (Art. 65)	€ 1.000,00	nessuna
Spese di rimpatrio del veicolo (Art. 66)	€ 600,00	nessuna
Rientro passeggeri (Art. 67)	€ 1.000,00	nessuna
Impianto Antifurto e/o di localizzazione satellitare (Art. 69)	€ 1.000,00	nessuna
Bagaglio (Art. 70)	€ 500,00 per sinistro con il massimo di € 5.000,00 per anno	nessuna
Incendio (Art. 71)	Somma assicurata	nessuna
Furto (Art. 72)	Somma assicurata	5%
Kasko (Art. 75)	Somma assicurata	Scoperto 10% minimo € 250,00
Eventi Naturali (Art. 76)	Somma assicurata	Scoperto 10% minimo € 250,00
Eventi Socio-Politici (Art. 77)	Somma assicurata	Scoperto 10% minimo € 250,00